



Consiglio di Stato

Sezione consultiva per gli atti normativi

Il Presidente

Prot. n. n. 8728 del 26/05/2020

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per il periodo di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, dal titolo "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, gli artt. 84, commi 3 e 4, in materia di giustizia amministrativa, 87 in materia di lavoro agile e 103 in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi;

Visto il proprio decreto 23 marzo 2020, n. 6616, con cui si è stabilito che, a decorrere dall'adunanza del 26 marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020, le adunanze della Sezione "*si svolgono avvalendosi di collegamenti da remoto...mediante videoconferenza o audioconferenza (conference call), adottando modalità idonee a garantire la collegialità, l'effettiva partecipazione alle adunanze dei magistrati e della segreteria della Sezione, la riservatezza e la segretezza*";

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, dal titolo "*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*" e, in particolare, l'art. 4, comma 1, con il quale si sono sostituite le parole "*30 giugno 2020*" - contenute all'art. 84, commi 3 e 4, lett. e), del decreto-legge n. 18/2020 - con "*31 luglio 2020*";

Viste le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Considerato che, per effetto dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, il periodo finale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riguardo al sistema di giustizia amministrativa, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, data quest'ultima che costituisce anche quella finale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Ritenuto, pertanto, sempre al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, di prorogare l'efficacia del proprio decreto n. 6616/2020 sino al 31 luglio 2020;

Considerate le superiori e preminenti esigenze di tutela della salute, nonché l'eccezionalità e straordinarietà della situazione, e fatte salve le competenze del vertice dell'Istituto e del Segretariato generale della giustizia amministrativa;

Sentita l'autorità sanitaria regionale, che si è espressa favorevolmente con nota del segretario generale della Regione Lazio 25 maggio 2020, n. U456331;

Ritenuto di non sentire il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, non essendo prevista la presenza di difensori alle adunanze della Sezione;

DECRETA

1. Le adunanze della Sezione continuano a svolgersi avvalendosi di collegamenti da remoto anche nel mese di luglio 2020.

2. Tali collegamenti avvengono mediante videoconferenza o audioconferenza (*conference call*), adottando modalità idonee a garantire la collegialità, l'effettiva partecipazione alle adunanze dei magistrati e della segreteria della Sezione, la riservatezza e la segretezza.

3. E' confermato il calendario delle adunanze della Sezione relativo al mese di luglio 2020.

4. Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto:

- a) al Presidente del Consiglio di Stato;
- b) al Segretario generale della giustizia amministrativa, con richiesta di pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa;
- c) ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato;
- d) a tutti i magistrati della Sezione.